

8. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE V, SENTENZA N. 40981 DEL 02-10-2014

Bancarotta fraudolenta - Per distrazione - Condotte distrattive - Dissesto della società

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza del nesso causale tra le condotte distrattive ed il dissesto della società, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza ed a prescindere dalla consistenza del passivo accertato.